

REGOLAMENTO (CEE) N. 1508/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 5, 26 e 59 (numeri d'ordine 40.0050, 40.0260 e 40.0590), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte, per l'anno 1991, per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 5, 26 e 59 (numeri d'ordine 40.0050, 40.0260 e 40.0590), originari dell'India, il massimale è fissato a 1 510 000, 3 950 000 pezzi e 310 tonnellate; che in data 29 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 25 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0050	5 (1 000 pezzi)	6101 10 90	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia
		6101 20 90	
		6101 30 90	
		6102 10 90	
		6102 20 90	
		6102 30 90	
		6110 10 10	
		6110 10 31	
		6110 10 35	
		6110 10 38	
		6110 10 91	
		6110 10 95	
		6110 10 98	
		6110 20 91	
		6110 20 99	
6110 30 91			
6110 30 99			
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6104 42 00	
		6104 43 00	
		6104 44 00	
		6204 41 00	
		6204 42 00	
		6204 43 00	
		6204 44 00	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.